Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori
A.C. 4299

Dossier n° 300 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 agosto 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4299
Titolo:	Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	II Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

La proposta di legge **modifica l'art. 403 del codice civile**, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto.

Quadro normativo

L'art. 403 c.c., rubricato "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", dovrebbe avere nel nostro ordinamento una applicazione residuale. Ad esso si ricorre, infatti, quando - a fronte di una grave difficoltà per il minore, che ne richiede l'allontanamento da un pericolo imminente - non sia già intervenuta l'autorità giudiziaria in applicazione degli articoli 330 (*Decadenza dalla responsabilità genitoriale*) o 333 (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*) del codice civile. Se dunque l'autorità giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore viene a conoscenza chiunque altro, **qualsiasi pubblica autorità può immediatamente intervenire** per allontanare il minore dal pericolo. In altri termini, la norma assicura la **protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile**: trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità, si conciliano le esigenze di non lasciare privi di protezione i minori che ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di provvedervi spetti, di regola, ad un organo giudiziario.
La norma trova applicazione in tre possibili situazioni relative al minore:

- quando sia moralmente o materialmente abbandonato,
- quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi,
- quando sia allevato da persone incapaci - per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi - di provvedere alla sua educazione.

Altro presupposto, seppur implicito, è l'**urgente necessità di provvedere**: il collocamento costituisce un **provvedimento provvisorio**, destinato ad avere effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo. L'intervento di un'autorità diversa dal giudice, quindi, è consentita solo quando vi sia il pericolo che il giudice non possa provvedere tempestivamente: l'urgenza giustifica la concorrente competenza di più organi, accrescendo la probabilità che almeno uno di essi provveda in modo tempestivo.
La pubblica autorità alla quale fa riferimento l'art. 403 finisce, oggi, sostanzialmente per coincidere con i **servizi sociali locali**, ma non è escluso che possano provvedere anche altri, come ad esempio le autorità di pubblica sicurezza.
Qualunque sia l'autorità che provvede, dovrà evidentemente poi rivolgersi comunque ai servizi sociali (un tempo agli organi di protezione dell'infanzia, cui fa ancora riferimento il testo della disposizione) per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti, e sulle condizioni del minore collocato, **autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni**. L'art. 9, comma 1, della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) prevede infatti che «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».
Venuto così a conoscenza del provvedimento provvisorio, il Tribunale per i minorenni provvederà in modo definitivo pronunciando ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, ovvero

degli articoli 4 (procedimento di affidamento familiare) e 10 (procedimento per dichiarare lo stato di abbandono del minore), della legge sulle adozioni, sempre che - cessata la situazione di pericolo - il minore non debba essere semplicemente ricondotto dai genitori.

La proposta di legge, così come modificata dalla Commissione Giustizia, modifica nei seguenti termini l'art. 403 del codice civile.

Novità introdotte dalla p.d.l.

Normativa vigente	A.C. 4299
Codice civile - art. 403 *Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*	
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in **locali insalubri o pericolosi**, oppure da **persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui**, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione	Quando il minore **si trova in uno stato di evidente** abbandono **o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico**, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, **ove consentito dalle circostanze sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria**, il collocamento in un **ambiente adeguato alle sue esigenze** sino a quando si possa provvedere in modo **stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.**
	L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Rispetto alla normativa vigente, dunque, la proposta riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a **due presupposti**:

- stato di evidente abbandono del minore;
- esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico.

La proposta, inoltre:

- prevede il necessario **ascolto del minore** («ove consentito dalle circostanze»). In particolare, come già previsto dall'ordinamento, deve essere sentito il minore che abbia compiuto 12 anni così come il minore infradodicenne se ritenuto capace di discernimento;
- prevede che il minore debba essere collocato in un **ambiente adeguato alle esigenze del minore** (e dunque non è più sufficiente collocarlo «in luogo sicuro»);
- inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data **priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado**, piuttosto che presso estranei o istituti.
  Ai parenti entro il quarto grado la legge sulle adozioni riconosce un ruolo nell'ambito del procedimento che conduce alla dichiarazione di adottabilità, dovendo essere avvertiti dell'apertura del procedimento (art. 10) e potendo, con la loro presenza, escludere che il minore sia dichiarato definitivamente in stato di abbandono (artt. 11 e 12). Le legge sulle adozioni, peraltro, circoscrive questo ruolo ai parenti entro il quarto grado «*che abbiano rapporti significativi con il minore*». Si osserva, inoltre, che nell'ambito dell'istituto dell'affidamento familiare, disciplinato dagli articoli da 2 a 5 della legge n. 184 del 1983, non è riconosciuto alcun ruolo specifico ai parenti;
- specifica - inserendo un secondo comma - che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne **notizia al PM** presso il tribunale per i minorenni **entro 24 ore**. Il PM dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice

civile o dalla legge sulle adozioni.
Si ricorda che già attualmente l'art. 9 della legge n. 184/1983 impone di riferire «*al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova*» le situazioni di abbandono del minore di età.

Tra le disposizioni richiamate del **codice civile** (art. 330 e seguenti), l'**art. 330** disciplina l'ipotesi più grave, di allontanamento del minore per *decadenza dalla responsabilità genitoriale,* mentre l'**art. 333** c.c. quella, meno grave e più frequente, di *condotta pregiudizievole ai figli*, che giustifica comunque la misura dell'allontanamento. L'**art. 336** disciplina il procedimento da seguire per l'adozione da parte del giudice dei provvedimenti a tutela dei minori. Il procedimento prevede un ricorso (dei genitori, dei parenti o del PM) sul quale il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il PM oltre che il minore stesso che abbia compiuto 12 anni o sia comunque capace di discernimento. La disposizione consente al tribunale, in caso di urgente necessità, di adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
I richiamati articoli della **legge sulle adozioni**, invece, si inseriscono nella procedura per dichiarare il minore adottabile e disciplinano:

- la segnalazione al tribunale per i minorenni delle situazioni di abbandono dei minori (art. 9);
- la conseguente apertura di un procedimento per verificare l'adottabilità del minore con l'indicazione dei provvedimenti che il giudice può adottare anche in via d'urgenza (art. 10).

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene sulla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.